



U.O. Coordinamento di Staff
Area Affari Legali
Sede Legale - Viale Corigliano 1 (ZI) – 70132 Bari
Sede Operativa - Via delle Magnolie n. 6 – 70026 Modugno

ATTO DIRIGENZIALE

La presente Determinazione, ai sensi della D.C.S. n. 10/2019, è pubblicata in data odierna all'Albo online di questa Agenzia dove resterà affissa per quindici giorni lavorativi.

N. 469 del 06/06/2023
del Registro Generale delle Determinazioni

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un nuovo elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e di servizi di consulenza legale in favore dell'ARPAL Puglia - Indizione di Avviso pubblico.

Il giorno 06/06/2023 in Modugno, nella sede operativa dell'ARPAL-Puglia, Unità Operativa Coordinamento di Staff, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore Avv. Michele Alloggio

LA DIRIGENTE

Premesso che l'art. 7 della Legge Regionale n. 29 del 29.06.2018 ha istituito l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL-Puglia), Ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione Puglia, e che l'art. 8 della stessa Legge ne ha disciplinato le relative finalità e competenze;

Visto la D.G.R. n. 91/2019 con cui è stato approvato dalla Regione Puglia lo Statuto dell'ARPAL-Puglia;

Vista la D.C.S. n. 1 del 15.02.2019 di approvazione dell'Atto di Organizzazione dell'ARPAL-Puglia, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 318 del 21.02.2019;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 23 del 02.11.2022, pubblicata sul Boll. Uff. Reg. Puglia n. 119, suppl. del 03.11.2022, che ha modificato l'art. 9 della L.R. n. 29/2018 di "Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL";

Visto l'art. 2 della L.R. n. 23 del 02.11.2022, pubblicata sul Boll. Uff. Reg. Puglia n. 119, suppl. del 03.11.2022, che, nelle more della nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Arpal-Puglia, ha affidato le relative funzioni al Direttore del Dipartimento Regionale Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione;

Visto il Bilancio Previsionale 2023-2025, adottato con D.D.G. n. 157 del 25/10/2022, in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 56, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 36/2023;

Richiamato il D.D.G. n. 104 del 25.07.2022 con il quale è stato attribuito all'Avv. Francesca Serpino l'incarico dirigenziale relativo alla U.O. Coordinamento di Staff, ai sensi all'art. 3 dell'Atto di organizzazione, con il precipuo compito, tra gli altri, di "provvedere a tutte le attività derivanti da liti o alle stesse connesse, compiendo le attività sia stragiudiziali sia giudiziali necessarie alla gestione del contenzioso; provvedere alla predisposizione degli atti propedeutici all'eventuale conferimento degli incarichi agli avvocati esterni ed alla cura dei relativi rapporti";

Considerato che con il D.D.G. n. 155 del 25.10.2022 è stata approvata la modifica della D.C.S. n. 25 del 02.09.2019 contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi legali esterni, mediante il sistema della *short list* di professionisti;

Considerato che l'ARPAL-Puglia non dispone di un Ufficio Legale in grado di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto né, di conseguenza, di Avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), della Legge n. 247/2012;

Rilevato altresì che, sin dall'istituzione dell'ARPAL Puglia, l'Avvocatura regionale ha declinato la propria competenza in merito e che, pertanto, ogniqualvolta sia sorta l'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, l'Agenzia ha dovuto affidare l'incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni, non essendo dotata di una avvocatura interna;

Considerato che con provvedimento n. 13/2019 è stato istituito apposito elenco di professionisti cui affidare gli incarichi in oggetto, secondo principi di rotazione, semplificazione e trasparenza, in applicazione della normativa vigente; che detto elenco è stato aggiornato con D.D.G. n. 60 del 05/10/2021 ma, nel tempo, molti dei professionisti ivi iscritti si sono cancellati dai rispettivi Ordini professionali, ovvero, pur invitati, non hanno mai presentato offerte per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente;

Considerato che detto elenco non risulta più adeguato alle esigenze di difesa dell'Agenzia e si rende necessario procedere alla creazione di un nuovo elenco di professionisti a cui affidare i servizi legali e di patrocinio dell'Ente previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico;

Considerato che l'Agenzia intende uniformarsi alle Linee Guida interpretative dell'ANAC e, in particolare, all'impostazione espressa dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, secondo cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto solo allorché la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);

Considerato che l'Agenzia affida all'esterno specifici incarichi di patrocinio legale e che tali incarichi possono farsi rientrare nella fattispecie del contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione di una singola controversia o questione, e che possono ricondursi al regime dei c.d. "contratti esclusi" di cui all'articolo 56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti pubblici); che l'articolo 56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023 specificamente esclude dall'applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici i servizi legali ivi specificati, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto che impone alle Stazioni appaltanti di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

VERIFICA AI SENSI DEL GDPR 2016/619

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta, allo stato, implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'Agenzia.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di decreto, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il sottoscritto attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Funzionario istruttore
Avv. Michele Alloggio

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria espletata;

Visto l'unito Avviso Pubblico (All. A);

Visto l'unito schema di "Istanza per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e di consulenza legale in favore dell'Agenzia" (All. B);

Ravvisata la propria competenza a deliberare nel merito;

Ritenuto, per tutto quanto anzidetto, necessario procedere a indizione di una procedura pubblica per la formazione di un nuovo elenco di Avvocati dal quale attingere per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di servizi di consulenza legale in favore dell'ARPAL Puglia, approvando con il presente provvedimento l'anzidetto Avviso (All. A), nonché lo schema di Istanza di iscrizione (All. B), allegati al presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.

DETERMINA

per i motivi in narrativa riportati e qui espressamente richiamati per costituirne parte integrante:

- di dare atto che l'ARPAL-Puglia, allo stato, non dispone di un Ufficio avvocatura interna e di conseguenza, non dispone di avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), della Legge n. 247/2012, e che, pertanto, permane la necessità di ricorrere a professionisti esterni abilitati;
- di costituire un nuovo elenco di Avvocati, in sostituzione di quello in essere, a cui attingere per individuare i professionisti a cui conferire gli incarichi di patrocinio ed i servizi legali di consulenza in favore dell'Ente sulla base di quanto previsto dall'art. 56, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 36/2023;
- dare atto che rientrano in tale tipologia di incarico:
 - a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
 - b) i servizi di consulenza legale fornita in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale; nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento, deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta; la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione;
- di disporre che l'ARPAL-Puglia si avvalga del costituendo elenco, suddiviso per sezioni/categorie in base ai profili di competenza *ratione materiae*, per selezionare gli avvocati sulla base di successivo interpello rivolto ad un minimo di 3 (tre) iscritti nell'ambito della medesima sezione, secondo criteri di:
 - a) competenza, in relazione al *thema decidendum*, sulla base del *curriculum* presentato dal professionista iscritto nella specifica sezione/categoria dell'Elenco;
 - b) economicità, con riguardo al compenso offerto secondo una valutazione di congruità ed equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal successivo D.M.

13 agosto 2022, n. 147 e in ogni caso sulla base dei parametri vigenti al momento del conferimento dell'incarico;

c) rotazione, nell'ambito della medesima sezione/categoria, tenendo presente che il criterio della rotazione può cedere, restando impregiudicata la facoltà dell'Agenzia di procedere al conferimento dell'incarico in via diretta tra gli iscritti nella specifica categoria del prescritto elenco, senza preventiva selezione, nel caso di:

- affidamenti inerenti cause di merito in grado di appello, nei confronti del professionista che abbia in precedenza patrocinato la fase di primo grado;
 - sussistenza di ragioni di massima urgenza, non derivanti da inerzia, che non consentano con immediatezza l'espletamento della procedura comparativa, senza pregiudicare gli interessi dell'Agenzia;
- di stabilire che resta impregiudicata la facoltà dell'ARPAL-Puglia di conferire incarichi in via diretta, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. n. 36/2023, a professionisti di sua fiducia, anche non presenti nell'elenco, particolarmente qualificati per la rappresentanza e difesa dell'Ente, da valutare in relazione al *curriculum vitae* rispetto al *petitum*, nei casi di:
- a) assoluta particolarità della controversia, nei limiti in cui non si rilevino nell'Elenco professionisti idonei a svolgere l'incarico a causa della novità del *thema decidendum* o della questione giuridica particolarmente complessa;
 - b) pesanti ricadute sull'attività istituzionale dell'Ente o particolare valenza politico istituzionale degli esiti del giudizio;
- di approvare lo schema di Avviso Pubblico (All. A) per la manifestazione di interesse ed il relativo schema di istanza di iscrizione all'elenco (All. B), allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che modalità, condizioni e disciplina della procedura di cui trattasi sono riportati nel predetto Avviso, quale *lex specialis*;
- di indire procedura pubblica per la costituzione di un nuovo elenco di Avvocati esterni dell'ARPAL-Puglia;
- di riservare a successivi separati provvedimenti le ammissioni ed esclusioni dei candidati, l'approvazione definitiva e la successiva pubblicazione dell'elenco degli iscritti, con le relative risultanze, disponendo che non si procederà a comunicazioni individuali per gli ammessi;
- dare atto che con il presente provvedimento non si pone in essere alcuna procedura competitiva o similare e che l'elenco non prevede la formazione di graduatorie, rappresentando lo stesso una mera elencazione, in ordine alfabetico, dei professionisti ammessi, suddivisi in sezioni/categorie *ratione materiae*, sulla base dei *curricula* presentati;
- di dare atto che gli incarichi eventualmente affidati saranno regolati da appositi atti di convenzione o contrattuali e che i compensi saranno determinati di volta in volta al momento della proposta di conferimento ed alla effettiva disponibilità di bilancio, secondo quanto riportato nell'Avviso pubblico che si approva con il presente provvedimento;
- di riservarsi, in caso di sopravvenuti interventi normativi impeditivi o per altre motivate ragioni ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il seguente Avviso, prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che gli interessati possano avanzare pretese o diritti nei confronti dell'ARPAL-Puglia;
- di dare atto che fino alla approvazione del nuovo elenco resta efficace quello esistente;
- di disporre la trasmissione dell'Avviso pubblico ai Consigli degli Ordini professionali dei Tribunali nei cui circondari opera l'Agenzia.

Il presente provvedimento:

- viene redatto in unico originale e si compone di n. 4 (quattro) facciate, oltre agli allegati ivi richiamati;
- non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Agenzia, trattandosi di semplice provvedimento di approvazione di atti amministrativi;
- sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale e nell'Albo online dell'ARPAL Puglia.

La Dirigente U.O. Coordinamento di Staff
Area Affari Legali
Avv. Francesca Serpino